



Università degli Studi della Tuscia Viterbo

Oggetto: Quesito - “Restauratori” - Corso di Laurea “CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI (LMR/02 abilitante ai sensi del D. Lgs n.42/2004)”

Quesito a mezzo e-mail del 11/12/2024

Il dott. Stefano Meschini, su richiesta della DG Avv. Moscatelli, propone il seguente quesito riferito al Dipartimento DIBAF:

L’Ateneo si avvale delle figure in oggetto per il corso di laurea sopra indicato. Nello specifico, i restauratori svolgono laboratori didattici inseriti nelle “ulteriori attività formative” e laboratori tesi.

In scheda SUA i restauratori non sono inseriti come docenza erogata, posto che i laboratori didattici e i laboratori tesi rientrano nelle ulteriori attività formative, ma come figure “specialistiche”. Il contratto che viene sottoscritto è un contratto per esercitazioni e conduzioni di laboratorio ex art. art. 13 del Regolamento di Ateneo per il conferimento degli incarichi di insegnamento nei corsi di studio (all.1).

Allo stato attuale viene stipulato un contratto secondo il fac simile allegato (all.2) e il pagamento avviene con emissione di parcella soggetta a ritenuta d’acconto o come prestazioni per incarichi occasionali soggetti a ritenuta d’acconto e a gestione separata, se superano i € 5.000,00 euro di compensi.

Le perplessità riguardano la circostanza che la maggior parte di tali figure sono configurate giuridicamente come imprese artigiane di restauro e richiedono che venga emessa, per tali prestazioni, una fattura come impresa con partita IVA secondo le regole del Codice degli appalti (affidamento e CIG).

Ciò premesso, si resta in attesa di parere in merito alla corretta gestione della fase di pagamento delle suddette figure.

Allegati:

- nota DG contenente testo del quesito;
- rep. 50 Contratto Caldi a.a. 2023-2024-signed-signed;
- n. 34. - firmato valentini;
- Reg.to-conferimento-incarichi-insegnamento.

Esame e risposta al quesito del 27/12/2024

L’art. 13 (Incarichi per esercitazioni e conduzioni di laboratorio) del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di studio in vigore ¹, al comma 4 prevede che “Il conferimento degli incarichi avviene mediante stipula di un contratto di natura occasionale o

¹ Emanato con D.R. n. 664/11 del 19.07.2011, modificato con D.R. n. 739/13 del 25.07.2013, modificato con D.R. n. 972/13 del 29.08.2013, modificato con D.R. n. 366/20 del 13.07.2020, modificato con D.R. n. 536/24 del 06.11.2024.



libero professionale di durata massima annuale e rinnovabile annualmente, fino a coprire un arco di tempo complessivo non superiore a sei anni accademici ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.M. n. 242/98 con apposita delibera degli organi competenti. Tali incarichi non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari".

La disciplina di tali incarichi deriva dall'art. 5 del D.M. 8 luglio 2008 e dal D.M. n. 242/1998, ma costituisce evidentemente una fattispecie ricollegabile, seppure con tutti gli elementi distintivi che ben si colgono dal regolamento, all'attività dei docenti a contratto e quindi alla disciplina di cui all'art. 23 della Legge 240/2010, posto che le esercitazioni e le conduzioni di laboratorio sono attività di supporto all'insegnamento o al corso di studio e sono finalizzate all'acquisizione di esperienze teorico-pratiche di tipo specialistico e il soggetto incaricato che svolge le suddette attività è coordinato da un docente titolare di insegnamento.

L'incarico comporta che il soggetto individuato sottoscrive un contratto per prestazioni di lavoro autonomo che può essere collegato ad attività di tipo professionale (quando lo stesso procede in tale status), di cui all'art. 53, comma 1 del Tuir (con rilascio di fattura, sia nel caso in cui il soggetto addebiti Iva sulla prestazione o rientri nel regime forfettario), oppure può essere ricondotto ad una prestazione che rientra nella fattispecie della collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis) del Tuir (quando il restauratore non è titolare di partita Iva) con applicazione della gestione separata Inps art. 2, comma 26 e seg. Legge 335/1995 sull'intero ammontare. Solo in via meramente residuale, mancando il requisito della continuità ed in presenza di importi modesti legati a sporadici interventi d'insegnamento durante l'anno accademico, in luogo della cocco e mancando la partita Iva in capo al soggetto in questione per lo svolgimento di attività professionale di lavoro autonomo, si tratterà di prestazioni di lavoro autonomo non abituale di cui all'art. 67, comma 1, lett. l), primo periodo del Tuir, con applicazione della gestione separata Inps art. 2, comma 26 e seg. Legge 335/1995 sull'importo che supera la franchigia di 5.000 euro.

Il fatto che tali soggetti operino come imprese artigiane di restauro e con iscrizione della loro attività presso il registro delle imprese alla CCIAA, non può portare a configurare l'incarico in modo diverso rispetto alle ipotesi di lavoro autonomo o cocco indicate in precedenza, stante la specifica natura della prestazione richiesta.

Quindi, lato Ateneo, il procedimento e la base giuridica di conferimento dell'incarico non cambia non trattandosi di un acquisto che rientra nelle fattispecie di cui al Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) per attività d'impresa, ma deriva dal regolamento che disciplina il conferimento di



incarichi di insegnamento, segnatamente di lavoro autonomo. Il contratto che verrà stipulato con i vari soggetti, seppure potendo perfezionarne il contenuto su alcuni aspetti, ricalca quelli che sono pervenuti in allegato al quesito proposto e, di conseguenza, non sarà soggetto alla disciplina della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 (con CIG e conto dedicato).

Lato soggetto incaricato, se lo stesso intende far confluire nell'ambito della propria posizione Iva la prestazione, avrà facoltà, verificando ciò con i propri consulenti di riferimento, di attivare un codice attività Ateco compatibile con le attività di lavoro autonomo ovvero emettere una fattura seppure nel contesto dell'attività della propria impresa. Questo per l'Ateneo sarà irrilevante dovendosi attenere esclusivamente alla circostanza che caratterizza la natura del reddito corrisposto.

Pertanto, l'Ateneo, a valle dell'incarico fedele all'impostazione suggerita e del resto ad oggi utilizzata, riceverà una fattura dal professionista o dall'impresa:

- se soggetta ad Iva con imposta esposta, all'atto del pagamento opererà la ritenuta alla fonte del 20% (in base all'art. 25 del Dpr. 600/173);
- se in regime speciale forfettario, provvederà al pagamento senza operare la ritenuta alla fonte Irpef non prevista per la circostanza.

In entrambi i casi l'erogazione dovrà essere configurata come di lavoro autonomo abituale, da cui deriverà il rilascio della CU (in considerazione dello status rispettivamente ordinario o forfettario del professionista).

Se il soggetto non emetterà fattura, non essendo professionista o non intendendo procedere in questo senso in quanto impresa artigiana ², l'incarico si configurerà in una cococo con rilascio di foglio retribuzione e tassazione progressiva, salvo il caso di prestazione non abituale di lavoro autonomo per cui verrà richiesta una notula.

Resto a disposizione e porgo cordiali saluti

Marco Magrini

² Erroneamente a mio avviso in quanto ai fini Iva opera la disciplina dell'assorbimento di cui all'art. 5 del Dpr. 633/1972 e tale regola opera anche per i contribuenti forfettari anche se l'Iva non viene addebitata in fattura.